



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 4 Tecnico

UFFICIO Ambiente

ORDINANZA Numero 24

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10.

IL SINDACO

Visto:

- Che il D.M. 02.04.2002 n. 60 ha fissato il valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Che il D. Lgs. 155/2012 ha fissato il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM2.5, per i quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- Che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Che il Comune di Castelfranco Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, era inserito nelle "zone A" per i parametri relativi alle polveri sottili (PM10) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle "zone B" per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2);
- Che Il Decreto Legislativo n. 155/2010 ha stabilito che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006;
- Che Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera e approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012;

Dato atto che in base a tale aggiornamento della zonizzazione il Comune di Castelfranco Veneto rientra in zona IT0522 "Pianura" e non fa parte di agglomerati;

Visto che la Regione Veneto:

- Con deliberazione 122 del 23 febbraio 2015 ha dato "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" sul divieto di combustioni all'aperto durante tutto il periodo invernale;
- Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito "l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza Regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali;

Viste le indicazioni fornite dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto, fornite, negli incontri del 9 luglio 2020 e 11 agosto 2020 e degli incontri tra i Comuni capoluogo, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

Richiamata la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 3 marzo 2020 durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria dell'ultimo anno che confermano l'andamento medio degli anni passati;

Rilevato che già a far data dal 10 febbraio 2020 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM10 di n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc, nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Via Lancieri di Novara a Treviso;

Rilevato altresì che l'Accordo Padano prevede:

- Che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta – semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/cm) della concentrazione di PM10;
 - **livello di allerta 1 – semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 – semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- Che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- Che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

Dato atto che l'Accordo Padano prevede, tra le altre, misure di limitazione alla circolazione veicolare per le autovetture private e per i veicoli commerciali diesel, *"da applicare prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale"*, come sottolineato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del testo;

Dato atto che nel Comune di Castelfranco non è ancora attivo un servizio di trasporto pubblico locale adeguato, e che si reputa opportuno approvare una deroga a tali limitazioni, fino alla realizzazione di un sistema di trasporto urbano nel territorio, attualmente allo studio di questa Amministrazione;

Visti:

- La DGRV n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

ORDINA

1. **Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:**

- a) degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
- d) dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.

2. **Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale dal 16 ottobre 2020 fino al 31 marzo 2021**, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) Dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2021 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, che saranno oggetto di specifica Ordinanza Sindacale;

- b) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- c) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.
Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza.

3. **Il divieto di climatizzare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- a. Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b. Box, garage, depositi.

4. **La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:**

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

- a) A massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E-5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
- b) A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- con l'energia termica per la climatizzazione degli ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- a) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- b) gli edifici adibiti a piscine.
5. **Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.
6. **In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – ARANCIO:**
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/mc per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e i giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, si aggiungono i seguenti divieti:
- a) di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
- b) Il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.
7. **In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – ROSSO:**
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/mc per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e i giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, si aggiungono i seguenti divieti:
- a) di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
- b) divieto di spandimento di liquami zootecnici.

AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia dal 16 ottobre 2020 fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2021.

A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Ferrovie dello Stato compartimento movimento Mestre;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Visto: Il Dirigente del Settore 4 Tecnico

Li,



IL SINDACO
Stefano Marcon